

**Su piccoli segni di evoluzione verso un criterio di riparto fondato sul petitum formale e sull'uso delle giurisdizioni come "due fornì" fra i quali scegliere.**

di Giancarlo Montedoro

La recente, importante, sentenza del 24 settembre 2004 n. 19200 della Suprema Corte di Cassazione riafferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di azione di risarcimento danni da lesione di interessi legittimi, con ciò in apparenza "riapre", dopo la sentenza Corte Cost. n. 204/2004 un fronte di incertezza in tema di riparto fra le giurisdizioni.

In particolare, potrebbe inferirsi dagli argomenti utilizzati nella pronuncia (e tanto appare dal modo in cui la sentenza è stata presentata sulla stampa ed in rete), la generalità della giurisdizione del giudice ordinario, salve le eccezioni consistenti in campi di giurisdizione esclusiva.

L'affermazione poi avrebbe un certo peso se collegata al rilievo per cui la giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento danni da violazione di interessi legittimi appare essere sfuggita alle censure di incostituzionalità per il fatto che si tratterebbe non di un campo di giurisdizione esclusiva, ma di una mera tecnica di tutela dell'interesse legittimo, aggiuntiva rispetto all'annullamento.

La Corte di Cassazione in sostanza appare cogliere la "palla al balzo" per affermare la generalità della giurisdizione del giudice ordinario sulle azioni di risarcimento danni, affermando dei principi in sé pacifici ma la cui valenza è tutta da verificare rispetto alla sentenza della Corte Cost. n. 204/2000.

In particolare, ove l'affermazione della Cass. n. 19200/2004 venisse associata alla esclusione della natura di giurisdizione esclusiva fatta con riguardo alla giurisdizione del g.o sul risarcimento danni desumibile in un certo qual modo da Corte Cost. n. 204/2000, potrebbe derivarne l'accoglimento di un nuovo criterio di riparto, fondato sul c.d. petitum formale e non più sul petitum sostanziale (al quale si renderebbe in giurisprudenza ancora formale omaggio perché le potenzialità evolutive del sistema nel senso prima espresso non sono ancora state esplorate) che potrebbe essere foriero di una grande trasformazione negli equilibri delle giurisdizioni (con un possibile concorso dei due giudici nel dare tutela alla stessa posizione giuridica).

Tuttavia, a ben vedere, il caso deciso da Cass. n. 19200/2004 è particolare ed inteso nella giusta prospettiva appare meno dirompente: attinendo ad una richiesta di risarcimento danni riportati da allevatori di prodotti ittici, aventi un'azienda sita in un Parco, caso nel quale la posizione lesa è di interesse legittimo (allo svolgimento di attività amministrative tese a conservare gli equilibri ecofaunistici comprensivi di quelli legati alla piscicoltura) ma il danno non deriva da provvedimento amministrativo.

Dalla peculiarità del caso può concludersi che esso non investe il campo delle controversie che la legge n. 205/2000 affida al giudice amministrativo, da leggere ormai in prospettiva restrittiva, che

lo ritiene esistente solo se collegato all'agere autoritativo della p.a., come affermato dal giudice delle leggi.

Su altra azione giudiziaria relativa al caso in questione aveva deciso anche il Consiglio di Stato (nella sentenza n. 3639/2002) concludendo per la giurisdizione del giudice amministrativo; si trattava di un'azione proposta per annullamento del silenzio rifiuto mantenuto dall'amministrazione sull'istanza di indennizzo avanzata dai piscicoltori.

Quindi, in concreto, si è verificata una non perfetta coincidenza di valutazioni fra le Corti, ma dovuta alla circostanza che innanzi al giudice amministrativo era stata proposta un'azione per ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto ed innanzi al giudice ordinario si è proposta l'azione risarcitoria diretta.

In sostanza le parti hanno fatto uso del criterio del *petitum formale*, ed hanno ottenuto risposta positiva da entrambi i giudici.